



Federazione Italiana Sport Equestri

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>ALESSANDRA BRUNI</b> | Presidente          |
| <b>NICOLA COLAVITA</b>  | Componente          |
| <b>LORENZO AURELI</b>   | Componente relatore |

**R.G. n. 11/21 P.A. n. 11/21**

### **DECISIONE**

Sul reclamo proposto dal Sig. Matteo Elia Simonetti (tessera FISE n. 005438/E) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Ghisi e Prof. Massimo Proto

### **AVVERSO**

la decisione del Tribunale Federale nel procedimento R.G. n. 11/21 P.A. n. 11/21 pubblicata in data 1 settembre 2021

### **FATTO**

1 - Con atto di incolpazione del 04.05.2021, la Procura Federale contestava al sig. Matteo Elia Simonetti la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE e all'art. 14, comma 4, lett. b) e c) R.G..

2 - Il deferito si costituiva in giudizio con apposita memoria difensiva.

3 - Il Tribunale fissava l'udienza di trattazione del 16 luglio 2021.

In quella sede - ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria - il medesimo Tribunale Federale assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

4 - Con decisione pubblicata in data 1.09.2021, quindi, il Tribunale Federale comminava al deferito la sanzione disciplinare della sospensione per n. 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed f) R.G. Fise, nonché l'ammenda nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett c) R.G. FISE.

5 - Avverso tale sentenza il Sig. Matteo Elia Simonetti ha proposto reclamo.

All'esito dell'udienza del 7.10.2021 svoltasi con collegamento da remoto - alla quale erano presenti gli Avv.ti Francesco Ghisi e Prof. Massimo Proto per il sig. Matteo Elia Simonetti e il Vice Procuratore Federale Avv. Gianpaolo Guarnieri - Questo Collegio adottava la seguente decisione.

### **DIRITTO**

1 - Con il primo motivo di gravame il sig. Matteo Elia Simonetti assume innanzitutto che l'operato del Tribunale Federale sarebbe erroneo in quanto:



Federazione Italiana Sport Equestri

a) la decisione impugnata sarebbe stata assunta “...esclusivamente alla luce delle dichiarazioni formulate della Sig.ra Francesca Stanzani e della Sig.ra Francesca Savigni, quest’ultima frequentatrice del maneggio di cui la prima è proprietaria e che avrebbe assistito alla telefonata incriminata...”;

b) che le affermazioni della Sig.ra Francesca Stanzani e della Sig.ra Francesca Savigni “...risultano contestate in toto non soltanto dal Sig. Simonetti, ma altresì dalle Sig.re Marlene Alcubierre e Giovanna Mastria, le quali hanno assistito alla conversazione telefonica ed hanno escluso che la Sig.ra Stanzani sia stata minacciata o insultata dal Sig. Simonetti...”;

c) ne conseguirebbe “...l’assenza di quei comportamenti “irriguardos [i], offensiv [i], minaccios [i] o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesiv [i]” (art. 1 R.G. FISE) che l’Ufficio della Procura Federale ha addebitato al Sig. Simonetti e che la Decisione Impugnata ha ritenuto (erroneamente) sussistenti...”.

1.1 - Tali considerazioni non colgono nel segno.

Dalla disamina degli atti del procedimento, invero - come del resto ben rilevato dal Tribunale Federale - emergono piene conferme del contenuto della conversazione telefonica avvenuta tra il sig. Simonetti e la sig.ra Stanzani nonché del tono intimidatorio e minaccioso della stessa.

Viceversa, Questo Collegio condivide le conclusioni del Tribunale Federale in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi sig.re Alcubierre e Mastria.

Se, da una parte, infatti, la sig.ra Alcubierre è moglie e madre di figli del sig. Simonetti (dovendosi quindi almeno dubitare della sua attendibilità in ragione dell’interesse personale vantato nella specie), dall’altra parte occorre evidenziare la lacunosità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Mastria che non è stata in grado di offrire elementi concreti utili al fine di giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti.

1.2 - Ma non solo. Al di là di quanto precede e come dedotto anche dalla Procura Federale con la propria memoria, infatti, occorre comunque rammentare che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che “...la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti...” (cfr. Corte Cass., sez. VI, ordinanza 15 gennaio - 1 marzo 2021, n. 5560)

Di talché, in tale contesto questo Collegio non ritiene le deduzioni offerte sul punto dal reclamante sufficienti o comunque idonee a mutare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale; le considerazioni addotte in tale prospettiva dal sig. Simonetti, invero, si risolvono comunque in un tentativo di fornire una diversa ricostruzione dei fatti, che non risulta sufficiente ad incidere sulle ragioni - di fatto e di diritto - esposte dal primo Giudice a supporto della decisione oggetto di gravame.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la censura non merita accoglimento.



Federazione Italiana Sport Equestri

2 - Con la prima doglianza, poi, il sig. Matteo Elia Simonetti si duole del fatto che - nella graduazione della sanzione - il Tribunale non avrebbe comunque tenuto conto delle dichiarazioni dei testi di parte e delle note depositate dall'Avv. Maria Cecilia Ferraresi quali elementi utili per ridurre la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Simonetti.

In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato il contesto persecutorio nei confronti dell'incolpato all'interno del quale quest'ultimo avrebbe poi maturato la decisione di procedere con la telefonata alla base del procedimento di cui trattasi.

Il Collegio condivide tale considerazione.

Occorre premettere che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della pena il Giudice valuta con ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale").

Nella scelta del trattamento sanzionatorio in concreto applicabile il Giudice deve altresì tener conto delle eventuali circostanze, se siano esse oggettive (ove attengano alla condotta) ovvero soggettive - relative cioè alla persona dell'incolpato - ai fini "dell'impatto" che le stesse spiegano sul piano sanzionatorio.

Orbene, nella specie - come emerge dalla disamina della documentazione versata in atti - il sig. Simonetti si è determinato a procedere con la telefonata nei confronti del sig. Bortoli nell'ambito di un contesto certamente caratterizzato da uno stato - quanto meno - di forte tensione e pressione derivante dalle contestazioni (anche al limite degli insulti) subiti per effetto della vicenda di cui al proc. P.A. n. 84/2019 definita con la sentenza di Questa Corte di Appello Federale del 5 ottobre 2020.

In tale prospettiva, dunque, in accoglimento della presente censura Questo Collegio non ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi sottesi alla determinazione della misura delle sanzioni da applicare e che, pertanto, le stesse debbano essere parzialmente ridotte.

3 - Sempre con il primo motivo di censura, infine, il reclamante contesta l'operato del Tribunale laddove avrebbe "*...omesso di considerare che la lettera di scuse scritta di proprio pugno e depositata dal Sig. Simonetti in occasione dell'udienza del 16 luglio 2021, "lasciando trasparire note di rammarico da parte del Deferito per quanto accaduto" (Decisione Impugnata, p. 3), ha reso non punibile la condotta del Simonetti..."*.

La doglianza non è persuasiva.

Il Tribunale ha certamente tenuto conto della lettera di scuse nella graduazione della misura sanzionatoria irrogata.

Tuttavia - come rilevato anche dalla Procura Federale - la lettera in questione non è di per sé idonea ad elidere la punibilità della condotta posta in essere dal sig. Simonetti in quanto non solo la ritrattazione è istituito postulato dall'art. 376 c.p. e dunque non direttamente applicabile al presente procedimento, ma, in ogni caso, anche a tutto voler concedere, la lettera di cui trattasi era subordinata



Federazione Italiana Sport Equestri

alla percezione da parte della Segnalante della eventuale lesività e dunque, anche sotto tale profilo, di per sé inidonea ad eliminare gli effetti della condotta illecita posta in essere.

Di qui l'infondatezza della censura.

4 - Con il secondo motivo di gravame, poi, il sig. Simonetti assume che la decisione gravata sarebbe erronea in quanto il Tribunale non avrebbe potuto applicare il disposto dell'art. 14, comma 4, lett. b) e c), R.G. FISE, con conseguente necessità di ridurre la sanzione comminata.

A dire dell'appellante, in particolare, atteso che la norma in questione postula il carattere definitivo di una condanna, la stessa disposizione non avrebbe potuto essere applicata alla fattispecie in quanto allo stato non risulterebbe ancora depositata la motivazione della decisione del Collegio di Garanzia del CONI dell'11 maggio 2021.

La doglianza è infondata.

Ed invero, come chiarito dalla Procura, non solo il proc. 84/2019 - cui la decisione del Tribunale Federale fa espresso riferimento - è stato definito con la sentenza della Corte di Appello Federale del 5 ottobre 2020 ormai passata in giudicato (in quanto mai impugnata innanzi al Collegio di Garanzia del CONI), ma in ogni caso occorre dar atto del fatto che, in ogni caso (per quanto si tratti di considerazione superflua e ininfluyente ai fini della valutazione della presente doglianza), in data 24 settembre 2021 il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato le motivazioni sottese alla decisione prot. n. 01214/2021 cui ha fatto riferimento il reclamante, con conseguente definitività della medesima condanna nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Di qui l'infondatezza del reclamo sul punto che merita integrale rigetto.

5 - In definitiva - ritenute infondate le doglianze proposte ad eccezione della censura innanzi scrutinata sub 3 - Questa Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata dal sig. Elia Matteo Simonetti, ridetermina la sanzione in 15 giorni di sospensione dedotto il pre sofferto, annullando l'ammenda di € 250,00.

\* \* \*

**P.Q.M.**

la Corte di Appello Federale, come sopra composta respinge il reclamo proposto Sig. Elia Matteo Simonetti (tessera FISE n. 005438/E) e in accoglimento della sola doglianza di cui al motivo 1.2 del reclamo - in parziale riforma della decisione impugnata - ridetermina la sanzione in 15 giorni di sospensione dedotto il pre sofferto.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 15 ottobre 2021

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**f.to ALESSANDRA BRUNI**

Presidente

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma  
T. 06 83 66 8436 - F. 06 83 66 84 84 W [organidigiustizia@fise.it](mailto:organidigiustizia@fise.it)  
[www.fise.it](http://www.fise.it)



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*f.to* **NICOLA COLAVITA**

Componente

*f.to* **LORENZO AURELI**

Componente relatore